

RICORSO R.G. N. 3326/2013 PROMOSSO DA PATRIZIA GIORDANI C/AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI DINANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO (SEZ. III) PER L'ANNULLAMENTO DELLA GRADUATORIA FINALE DELLA PROCEDURA SELETTIVA INTERNA PER LA PROMOZIONE ALLA QUALIFICA DI DIRIGENTE DELL'UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE, APPROVATA CON DELIBERA N. 28/13/CONS DEL 16 GENNAIO 2013, NONCHE' DI TUTTI GLI ATTI PRESUPPOSTI, CONNESSI E CONSEGUENZIALI. NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI.

Con l'ordinanza n. 12911/2020 del 02.12.2020 la Terza Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, ravvisata la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti al concorso indetto con delibera n. 417/11/CONS, stante il numero elevato dei destinatari inseriti nelle graduatorie, ha autorizzato la ricorrente ad estendere il contraddittorio *“mediante notifica per pubblici proclami, con avviso da pubblicare sul sito web dal quale risulti:*

- *l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;*
- *il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;*
- *gli estremi dei provvedimenti impugnati e l'enunciazione succinta dei motivi di ricorso;*
- *l'elenco dei controinteressati a cui è destinata la notifica;*
- *l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;*
- *l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it, attraverso le modalità rese note sul sito medesimo”.*

Con la citata ordinanza il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha precisato che l'Amministrazione resistente *“dovrà altresì pubblicare, sul proprio sito web, copia del ricorso e della presente ordinanza, provvedendo a rilasciare apposita attestazione alla ricorrente con la quale venga confermata l'avvenuta pubblicazione dell'avviso e dei documenti sopra riportati, specificando la data in cui tale adempimento è stato portato a termine”.*

Enunciazione succinta dei motivi di ricorso

1. La dott.ssa Patrizia Giordani ha partecipato alla procedura selettiva interna per la promozione alla qualifica di dirigente indetta dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con delibera n. 417/11/CONS del 22 luglio 2011 con riferimento a cinque diversi uffici, tra i quali l'Ufficio del Segretariato generale, per il quale la dott.ssa Giordani ha presentato la propria candidatura.
2. La dott.ssa Giordani, collocatasi seconda nella graduatoria di merito di interesse, con ricorso al TAR Lazio –Roma, R.G. n. 3326/2013, ha chiesto l'annullamento:

“- della graduatoria finale della procedura selettiva interna per la promozione alla qualifica di dirigente dell’Ufficio del Segretario generale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvata con delibera n. 28/13/CONS del 16 gennaio 2013 e comunicata, mediante pubblicazione sul sito internet dell’Autorità il successivo 29 gennaio;

- nei limiti dell’interesse, del bando di concorso, allegato alla delibera n. 417/11/CONS, recante avvio della procedura selettiva interna per la promozione alla qualifica di dirigente ai sensi dell’art. 43 del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale;

- dei verbali di seduta della Commissione di concorso e dei relativi allegati, nonché di ogni altro atto presupposto o consequenziale;

- ove occorra, dell’art. 43 del Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui alla delibera AGCOM n. 17/98 del 16 giugno 1998 e successive modifiche e integrazioni;

- ove occorra, della delibera 313/12/CONS recante «Individuazione delle esperienze professionali per gli uffici dirigenziali di cui alla delibera n. 66/12/CONS destinati ad essere coperti attraverso la procedura selettiva interna ex art. 43 del regolamento del personale indetta ai sensi della delibera n. 417/11/CONS»”.

3. Le censure formulate dalla dott.ssa Giordani con il richiamato ricorso sono rivolte sia alla fase dello scrutinio comparativo, con particolare riguardo alla individuazione e valutazione dei titoli; che alla fase preliminare della prova scritta di idoneità. Sotto il primo profilo la dottoressa ha lamentato che: **a)** la commissione giudicatrice ha illegittimamente ammesso allo scrutinio comparativo per la posizione dirigenziale presso l’Ufficio del Segretariato generale il dott. Bosco (risultato primo classificato), benché questi non possedesse le specifiche esperienze professionali richieste per la copertura dello stesso, avendo prestato servizio esclusivamente presso l’Ufficio contenzioso e presso il Servizio risorse umane dell’Autorità; **b)** la commissione ha illegittimamente integrato i criteri di valutazione dei titoli, introducendo quello–spurio–della valutabilità di esperienze professionali diverse da quelle specifiche indicate dall’Autorità, ma ad esse equivalenti o assimilabili; **c)** la commissione giudicatrice ha applicato in modo del tutto irragionevole tale illegittimo criterio di equivalenza/assimilabilità, considerando equivalenti attività completamente diverse tra loro e irriducibili le une alle altre, quali quelle svolte dal dott. Bosco (primo classificato nella graduatoria di interesse della ricorrente) presso il servizio giuridico –Ufficio contenzioso e quelle richieste per coprire la posizione dirigenziale nell’ambito dell’Ufficio del Segretariato generale; **d)** la commissione giudicatrice ha comunque illegittimamente definito i criteri di valutazione dei titoli dopo la correzione delle prove scritte, quando era quindi già nota l’identità dei candidati e i punteggi da essi riportati nelle suddette prove, nonché dopo che i candidati avevano già operato la scelta della posizione per la quale concorrere.

Sotto il secondo profilo, la dott.ssa Giordani ha lamentato che il bando di concorso ha illegittimamente trasformato la prova di idoneità, valida per l’ammissione allo scrutinio comparativo, in una prova di esame oggetto di valutazione comparativa, il cui punteggio concorre con quello delle altre prove a determinare l’esito finale. In questo contesto, per effetto della norma regolamentare che attribuisce al risultato della prova di idoneità validità triennale, il dott. Bosco, che aveva già sostenuto la prova di idoneità nel 2008, non solo ha potuto partecipare in virtù di quel risultato alla procedura di valutazione comparativa per cui è causa senza ripetere la prova, ma è stato valutato in ragione del punteggio in precedenza conseguito, più alto di quello attribuito alla dott.ssa Giordani nell’ambito della procedura selettiva odierna per la prova scritta. Ciò è alla radice di varie e gravi illegittimità: **a)** la prova del dott. Bosco e della dott.ssa Giordani sono state corrette da commissioni esaminatrici diverse, in violazione del principio di unicità della commissione esaminatrice e della par condicio tra i candidati; **b)** le due prove sono state sostenute in tempi e circostanze diverse, a distanza di anni, e su

tracce diverse, in violazione del principio di simultaneità e contestualità dello svolgimento delle prove; **c)** la prova della dott.ssa Giordani è stata corretta quando era già noto alla commissione il punteggio assegnato al dott. Bosco, in violazione del principio dell'anonimato nella correzione degli elaborati. A tutto ciò si aggiunga che il bando di concorso ha illegittimamente prorogato il periodo di validità della prova di idoneità, sostenuta dal dott. Bosco nel 2008 e utilizzata per una procedura selettiva indetta nel 2011, oltre il triennio previsto dal regolamento.

[Estremi dei provvedimenti impugnati](#) (link)

[Elenco dei controinteressati](#) (link)

[Estratto graduatorie ex delibera n. 28/13/CONS](#) (link)

[Ricorso R.G. n. 3326/2013](#) (link)

[Ordinanza n. 12911/2020 del 02.12.2020](#) (link)

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it, attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.